

VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, “*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*”, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 47, secondo comma, per il quale “*A decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica*”;

VISTO l’articolo 48 della predetta legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, per il quale le quote dell’otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, nonché, a decorrere dalla ripartizione del 2023, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, “*Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale*” e successive modificazioni, di seguito denominato “Regolamento”;

VISTO in particolare, l’articolo 2-bis, del Regolamento, recante i criteri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022, con il quale sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate, per l’anno 2022, in relazione alle categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali ai fini dell’ammissione alla quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2022;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita, per il triennio 2021, 2022 e 2023, la Commissione per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell’ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per la tipologia “*Fame nel mondo*”, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, di seguito denominata “Commissione”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022, con il quale è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 “*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell’otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato*” in euro 86.023.133,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 584/Bil del 30 novembre 2022 recante l’assestamento di bilancio per l’anno finanziario 2022 sul capitolo di spesa 224 “*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef di pertinenza dello Stato*” in euro 17.306.169,00;

VISTO che la dotazione da bilancio di previsione più l’assestamento per l’anno finanziario 2022 sul capitolo di spesa 224 “*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell’otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato*” ammonta ad euro 103.329.302,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 8, del decreto–legge 10 agosto 2023, n. 105, “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, la categoria “*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*” concorre alla ripartizione delle risorse dell’otto per mille solo a partire dall’annualità 2023;

VISTO l’articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014 n. 125, per il quale i mezzi finanziari dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono costituiti, tra l’altro, da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale dell’otto per mille dell’Irpef;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del giorno 8 giugno 2023 con il quale è stato autorizzato il pagamento in favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di un importo pari a euro 20.665.860,40;

VISTO che al netto della quota trasferita all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, la quota totale a diretta gestione statale dell’otto per mille dell’Irpef disponibile per la ripartizione per l’anno 2022 è pari ad euro 82.663.441,60 e che occorre dividerla in parti uguali per ciascuna delle cinque categorie, ai sensi dell’articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", ove si stabilisce che "*le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica*" e per effetto del quale la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO che per la categoria "*Fame nel mondo*" la quota da ripartire per l'anno 2022 è pari a euro 16.532.688,32;

VISTO che le istanze presentate per accedere alla ripartizione della categoria "*Fame nel mondo*" per l'anno 2022, sono pari a n. 138 come riportate nell'**allegato FM 1**;

VISTA la relazione finale del 19 dicembre 2023 con la quale la competente Commissione tecnica di valutazione rende conto dei lavori realizzati e delle valutazioni espresse in centesimi sui progetti ammissibili al finanziamento;

VISTO in particolare gli elenchi delle istanze escluse dal procedimento di ripartizione, comprensive di quelle non procedibili, pari a n. 54 e sono riportate nell'**allegato FM 2** e delle istanze idonee pari a n. 84, indicate nell'**allegato FM 3** – graduatoria finale;

VISTO che, all'esito dell'istruttoria svolta, tenuto conto della quota disponibile per la categoria "*Fame nel mondo*", della necessità di ampliare la platea dei destinatari in applicazione dell'articolo 2-bis, comma 8, del Regolamento, nonché del criterio stabilito per i casi di *ex aequo* dall'articolo 4, commi 3 e 4 del richiamato decreto del Segretario generale del 21 gennaio 2022 recante i parametri specifici di valutazione, risultano finanziabili n. 58 progetti, riportati nell'**allegato FM 4**, per un importo complessivo di euro 16.457.943,09;

VISTO che dalla ripartizione in favore dei progetti ammessi a finanziamento residua un importo di euro 74.745,23, che non potrebbe essere utilmente assegnato al progetto che segue in graduatoria, collocatosi in cinquantanovesima posizione, considerata l'entità del contributo richiesto;

RITENUTO OPPORTUNO riportare in aumento sullo stanziamento del capitolo 224, al fine della ripartizione dell'anno 2023, l'importo, pari a euro 74.745,23, che residua nella categoria “*Fame nel mondo*” per l'anno 2022;

RAVVISATA la necessità di procedere all'assegnazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2022 in esito ai risultati della graduatoria di valutazione;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 e 12 novembre 2022, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, sono state conferite le deleghe per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTI i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 13 marzo 2024, sulla proposta di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2022;

le premesse e gli allegati sono integralmente recepiti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

D E C R E T A

ART. 1

- 1) Per l'anno 2022, la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la categoria “*Fame nel mondo*”, di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento, è pari ad euro 16.532.688,32.

ART. 2

- 1) È approvato l'elenco delle istanze escluse dal procedimento – anno 2022 – della categoria “*Fame nel mondo*” per le motivazioni riportate nell'**allegato FM 2.**
- 2) È approvata la graduatoria – anno 2022 – della categoria “*Fame nel mondo*” degli interventi idonei al finanziamento mediante la quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale di cui all'articolo 1, del presente decreto, riportata nell'**allegato FM 3** in ordine decrescente di punteggio espresso dalla Commissione tecnica di valutazione.
- 3) La graduatoria è valida per 12 mesi a partire dal giorno della pubblicazione sul sito www.governo.it sezione DICA otto per mille.
- 4) Le somme derivanti da eventuali rinunce torneranno in aumento sullo stanziamento del capitolo 224 per la successiva ripartizione.

ART. 3

- 1) Per l'anno 2022, la quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale destinata alla categoria "*Fame nel mondo*", di cui all'articolo 1, del presente decreto è assegnata agli interventi riportati nell'elenco contenuto nell'allegato FM 4, secondo gli importi ivi specificati, per una spesa complessiva pari a euro 16.457.943,09.
- 2) Alla spesa relativa agli interventi ammessi al finanziamento per la categoria "*Fame nel mondo*" si farà fronte mediante stanziamento sul capitolo 224 "*Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef di pertinenza dello Stato*" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 3) La somma residua, pari a euro 74.745,23, non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, sarà utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale nell'anno 2022.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 08 APR 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano

Elenco allegati – – DPCM di ripartizione della quota otto per mille relativa all'annualità 2022 destinata alla categoria "*Fame nel mondo*"

- **Allegato FM 1** – elenco istanze presentate – anno 2022;
- **Allegato FM 2** – elenco istanze escluse dal procedimento di ripartizione e relativa motivazione – anno 2022;
- **Allegato FM 3** – graduatoria finale dei progetti anno 2022;
- **Allegato FM 4** – elenco istanze ammesse a finanziamento per l'anno 2022.